

4716



Ministero degli Affari Esteri
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio";

VISTO l'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

VISTO il D.M. 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento", che prevede l'emanazione di apposite Linee guida di attuazione;

VISTO il D.M. del 10 ottobre 2008, n. 83 con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha adottato le Linee guida per l'attuazione del predetto D.M. 29 novembre 2007, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il D.I. 24 febbraio 2003, n.267/2752;

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n.200 art. 54;

CONSIDERATO che occorre estendere anche alle scuole italiane non statali all'estero le modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento

ADOTTA

le Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento ed introduce le opportune integrazioni, tenendo conto della specificità e delle finalità delle scuole non statali situate in territorio estero.

1 - IL SISTEMA DI ISTRUZIONE ITALIANA ALL'ESTERO

1.1 Le scuole statali e le scuole non statali italiane all'estero concorrono al perseguimento della promozione della lingua e della cultura italiana secondo le linee di indirizzo della politica estera, nonché alla realizzazione dell'offerta formativa, considerando anche il contesto straniero in cui operano. A tali finalità sono destinate le risorse assegnate dal Ministero degli Affari Esteri a detti istituti.

1.2. Ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 fanno parte del sistema nazionale di istruzione anche le scuole statali e le scuole riconosciute paritarie all'estero.

1.3. Le scuole paritarie possono essere gestite da persone fisiche o da enti con o senza personalità giuridica.

1.4. Il sistema di norme citato in premessa ridefinisce e disciplina l'intera materia ed il relativo quadro di riferimento anche per l'estero. Di conseguenza debbono intendersi superati e non più operanti gli istituti della presa d'atto, del riconoscimento legale e dell'autorizzazione al funzionamento.

1.5. Le presenti Linee guida definiscono le modalità di presentazione delle richieste del riconoscimento della parità scolastica e le condizioni per il mantenimento di tale status da parte delle scuole già riconosciute quali paritarie. Le disposizioni contenute in precedenti provvedimenti amministrativi, non incluse nelle presenti Linee guida, devono intendersi sostituite e non più applicabili.

1.6 La vigilanza sulle istituzioni scolastiche paritarie all'estero è esercitata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio che si avvarrà del contributo del dirigente scolastico, se presente in servizio presso l'Ufficio scolastico consolare, o di altro dirigente scolastico in servizio all'estero appositamente incaricato dalla Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale.

1.7. Alle scuole paritarie si applicano le norme generali dell'istruzione, oltre alle specifiche norme previste dalle leggi e dai regolamenti purché non in contrasto con le suddette norme.

2. LE SCUOLE PARITARIE ITALIANE ALL'ESTERO

2.1. Sono definite "scuole paritarie" le istituzioni scolastiche che, a partire dalla scuola dell'infanzia, sono coerenti con gli ordinamenti generali dell'istruzione e posseggono i requisiti fissati dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, nonché dal D.I. 24 febbraio 2003, n. 267/2752.

2.2. Le scuole paritarie all'estero elaborano un progetto educativo rispondente ai principi formativi della scuola italiana. A meno di specifici provvedimenti, intese o accordi internazionali che ne determinino diversamente i piani di studio; il quadro disciplinare e il quadro orario delle scuole paritarie all'estero si conforma a quello del parallelo ordinamento nazionale con eventuali flessibilità e adattamenti formalizzati.

2.3. L'insegnamento impartito anche in caso di forme di integrazione di tipo bilingue e biculturale deve comunque essere valutato utile a garantire gli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi anche ai fini delle norme relative agli esami finali di Stato. Tali obiettivi tengono conto del particolare contesto geografico e culturale del paese nel quale operano le scuole paritarie.

